

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI A LEGALI ESTERNI ALL'ENTE PER
L'ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA GIUDIZIALE E
STRAGIUDIZIALE DEL COMUNE DI SUMMONTE**

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 35 del 3.12.2016

INDICE

- Art. 1 - Disciplina della materia e ammissibilità incarichi**
- Art. 2 – Modalità di affidamento degli incarichi esterni**
- Art. 3 – Formazione dell'elenco e requisiti per l'iscrizione**
- Art. 4 - Formalizzazione degli incarichi**
- Art. 5 - Corrispettivo per gli incarichi stragiudiziali**
- Art. 6 - Corrispettivo per gli incarichi giudiziali**
- Art. 7 - Obblighi del professionista**
- Art. 8 - Cancellazione dall'Elenco**
- Art. 9 - Pubblicità**
- Art. 10 - Deroghe**
- Art. 11 - Trattamento dei dati**
- Art. 12 - Norme di rinvio**

Art. 1

Disciplina della materia e ammissibilità incarichi

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi professionali di patrocinio legale ad avvocati esterni secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio nelle singole vertenze nelle quali il Comune di Summonte agisce sia come attore sia come convenuto sia in sede stragiudiziale sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, in tutti i vari gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza. Sono, comunque, vietate liti temerarie.

Art. 2

Modalità di affidamento degli incarichi esterni

1. La competenza ad autorizzare la promozione, costituzione e/o resistenza alle liti, nonché l'attivazione o l'adesione a procedure extragiudiziali (mediazione civile e commerciale, negoziazione assistita, accordi transattivi) è della Giunta Comunale, che, contestualmente, nel provvedimento autorizzatorio individua il legale, secondo le modalità del presente regolamento.
2. L'affidamento di incarico in caso di procedura di negoziazione assistita, di cui al D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, non comporta l'automatico conferimento della rappresentanza giudiziale in caso di mancato raggiungimento di accordo in via amichevole, se non espressamente disposto nell'atto deliberativo.
3. Il mandato *ad litem* al difensore è conferito dal Sindaco.
4. La Giunta Comunale dispone la costituzione in giudizio per resistere o promuovere liti ovvero l'attivazione di procedure extragiudiziali. Con lo stesso atto approva il nominativo del legale da incaricare, scelto tra gli iscritti nell'elenco di cui al successivo art. 3, e conferisce mandato al Responsabile competente di procedere alla formalizzazione dell'incarico mediante sottoscrizione di apposito contratto di patrocinio legale.

Nella scelta del legale, effettuata ai sensi del successivo art. 3, devono essere rispettati i seguenti criteri:

- iscrizione all'albo professionale degli avvocati da almeno 2 anni per i giudizi innanzi al giudice ordinario, al giudice amministrativo, tributario e contabile;
- iscrizione all'albo degli avvocati da almeno 1 anno per i giudizi innanzi al Giudice di Pace;
- foro di competenza della causa affidata;
- specializzazioni ed esperienze risultanti dal *curriculum vitae*;
- consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- principio di rotazione tra gli iscritti.

5. Sono fatti salvi i casi in cui le specifiche esigenze tecnico-operative o di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse (professionisti non iscritti nell'elenco) che devono essere, in ogni caso, motivate nella deliberazione di Giunta Comunale di scelta del legale ovvero il caso in cui l'Ente attivi convenzioni con altri Enti provvisti di servizio legale.

Art. 3

Formazione dell'elenco e requisiti per l'iscrizione

1. Al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi, per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, che esercitano l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta è demandata al Responsabile competente individuato dalla Giunta Comunale secondo le modalità descritte nei successivi commi.

2. L'iscrizione ha luogo su istanza del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione:

- a) autocertificazione con le modalità di cui al DPR 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti richiesti e, in particolare, dell'iscrizione all'albo professionale degli avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- b) *curriculum* professionale
- c) dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione delle norme del presente regolamento
- d) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione comunale per la durata del rapporto instaurato ovvero anche di altra natura, che si pongano comunque in contrasto con gli interessi dell'Ente
- e) dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in

relazione a quanto disposto del Codice deontologico forense

f) dichiarazione di non avere riportato condanne disciplinari definitive comportanti la sospensione dall'albo.

3. Il Responsabile del Servizio competente cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco, disponendo l'ammissione o il suo diniego all'iscrizione. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare, in ogni tempo, aggiornamento dei loro curricula.

4. La domanda va presentata entro e non oltre la data fissata da apposito avviso di selezione e deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente disciplinare. Per richiedere l'iscrizione nell'elenco è necessario il possesso dei seguenti requisiti minimi da attestare mediante dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con l'Amministrazione comunale
assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente a contrattare con la pubblica amministrazione

non avere riportato condanne disciplinari definitive comportanti la sospensione dall'albo

il possesso della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale

aver conseguito l'attestato di formazione continua, ex art. 25 Regolamento CNF 6/2014.

5. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.

6. L'iscrizione all'albo degli avvocati da almeno due anni non trova applicazione nei giudizi innanzi al giudice di Pace per i quali è sufficiente il requisito dell'iscrizione nell'albo degli avvocati da almeno un anno, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti di cui al comma 1.

7. Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, in tale caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato.

8. Con cadenza annuale il Responsabile del Servizio competente provvederà all'aggiornamento dell'elenco dei professionisti entro il mese di gennaio a seguito di avviso pubblico e secondo le modalità suindicate. In sede di aggiornamento si procederà, altresì, alla cancellazione dei soggetti ai sensi del successivo art. 8.

9. L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale

né graduatoria di merito.

Art. 4 **Formalizzazione degli incarichi**

1. Il Responsabile del Servizio competente provvede al conferimento dell'incarico al legale, mediante apposita determinazione con contestuale impegno di spesa corredata dalla convenzione di patrocinio disciplinante i diritti ed obblighi del professionista. Lo stesso Responsabile trasmette al professionista la deliberazione di affidamento del servizio di rappresentanza in giudizio dell'amministrazione comunale, nonché tutta la documentazione necessaria per la predisposizione degli atti relativi al giudizio.
2. In sede di affidamento dell'incarico, al fine di consentire la corretta imputazione contabile delle somme relative all'incarico conferito, se la durata della prestazione ha durata pluriennale, il Responsabile competente provvederà ad acquisire apposito progetto di parcella nel quale gli importi richiesti, dovranno essere distinti per esercizio finanziario correlati alle singole fasi, in ragione della presunta esigibilità correlata alla diverse fasi del giudizio.

Art. 5

Corrispettivo per gli incarichi stragiudiziali

1. Il corrispettivo spettante al professionista per l'espletamento dell'incarico stragiudiziale viene determinato sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. Giustizia n. 55/2014, così decurtati nei medi tariffari:
 - a. nella misura del 50% in caso di raggiunta mediazione, transazione, conciliazione e/o negoziazione assistita;
 - b. nella misura del 70% in caso di verbale negativo o mancata mediazione, transazione, conciliazione e/o negoziazione assistita.

Art. 6

Corrispettivo per gli incarichi giudiziali

1. Il corrispettivo spettante al professionista per l'espletamento dell'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente viene determinato sulla base dei parametri e fasi, stabiliti dal D.M. Giustizia n. 55/2014, così come determinati nei minimi tariffari dall'art. 4 del predetto D.M.. I compensi massimi così individuati, da liquidarsi secondo le fasi effettivamente svolte, sono da intendersi al netto di IVA, CPA e del rimborso forfettario

del compenso netto, che viene stabilito nella misura prevista per legge, comprensivi, altresì, di ritenuta d'acconto.

2. I suddetti compensi sono da intendersi, altresì, al netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli, spese di notifica, etc).

3. Al professionista incaricato possono essere corrisposte somme a titolo di acconto che, comunque, non dovrà superare il 30% del totale del compenso stabilito, secondo le modalità di cui al comma 1.

4. La spesa così determinata non potrà essere variata in aumento salvo che per sopravvenuta e comprovata maggiore onerosità delle prestazioni rispetto a quelle inizialmente previste, opportunamente relazionate e documentate a cura del professionista incaricato.

5. Per i giudizi iniziati ma non compiuti, verrà liquidato il compenso maturato per l'opera svolta dal professionista fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

6. Nell'ipotesi di pronuncia giudiziale favorevole all'Ente e di condanna di controparte al pagamento delle spese processuali in misura superiore al corrispettivo stabilito nel contratto di patrocinio al professionista verrà liquidato quanto pattiziamente convenuto, con obbligo per il professionista di recuperare, senza indugi, tutte le somme dovute dal soccombente all'Ente, in virtù della sentenza. Solo in caso di integrale recupero di dette somme, al professionista verrà liquidata l'ulteriore somma riconosciuta giudizialmente a titolo di spese processuali. In caso di soccombenza giudiziale dell'Ente, con liquidazione delle somme a titolo di spese di giudizio in misura superiore al compenso previsto nel contratto di patrocinio al professionista verrà liquidata la somma pattiziamente convenuta.

7. Resta inteso che è sempre possibile concordare con il professionista un compenso inferiore a quanto sopra indicato.

8. Il Comune si riserva la possibilità di effettuare il pagamento della parcella a saldo, anche in più soluzioni, da concordare con il legale incaricato, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio. La parcella a saldo verrà liquidata a conclusione del singolo grado di giudizio, dietro presentazione:

- a) del fascicolo di causa contenente i verbali delle udienze e la relativa documentazione;
- b) fattura valida ai fini fiscali
- c) regolarità fiscale del professionista.

Obblighi del professionista

1. Il legale incaricato è tenuto:

- a) a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo svolgimento a richiesta dell'Ente;
- b) ad informare ed aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando relativa documentazione (memoria, comparsa o altro scritto difensivo);
- c) a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
- d) a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;
- e) a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Ente;
- f) a cooperare, per tutta la durata del giudizio, con la controparte con buona fede e lealtà per tentare di addivenire ad un componimento della lite, ove se ne ravvisino i presupposti, il tutto subordinato all'approvazione dell'Ente nelle forme di legge, in armonia con quanto previsto dalla Legge n. 162/2014;
- g) a fornire su richiesta dell'Amministrazione e senza costi aggiuntivi per l'Ente pareri sia orali che scritti relativi alla causa affidata.

Art. 8

Cancellazione dall'Elenco

1. Il Responsabile del Servizio competente dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- d) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze e ritardi;
- e) abbiano riportato condanne disciplinari definitive comportanti la sospensione dall'albo dell'ordine circondariale.

Art. 9

Pubblicità

Per l'iscrizione nell'elenco il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, anche periodiche, quali avviso pubblico all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale *on line*, e/o altre forme ritenute idonee. L'elenco dei professionisti è pubblico.

Art. 10
Deroghe

L'Amministrazione si riserva, nei casi di controversie giudiziali di rilevante importanza, di derogare motivatamente dai criteri di cui agli articoli precedenti. In tal caso, con la deliberazione della Giunta Comunale di affidamento incarico legale si dà atto dei motivi di detta deroga.

Art. 11
Trattamento dei dati

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.L.gs. 196/2003 e s.m.i. solo ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico.

Art. 12
Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente disciplinare si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.